



REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 272/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del Primo Referendario Andrea Costa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37601** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da:

XX, nato ad **XX** il **XX** e ivi residente in Via **XX**, codice fiscale n. **XX**, rappresentato e difeso dall'Avv. Danilo Lorenzo e domiciliato come in atti;

contro

I.N.P.S., in persona del legale rappresentate p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura regionale e presso di essa domiciliato in Bari alla via Putignani n.108;

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Interesse Valentina del Provveditorato Regionale per la Puglia e Basilicata, presso cui è domiciliato;

Visto il Codice di Giustizia Contabile;

Uditi, all'udienza in data 19 novembre 2025, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Laura Guastamacchia, l'avv. Giovanni Loria, in virtù di delega, per il ricorrente, l'avv. Leone per l'I.N.P.S. e l'avv. Interesse per il Ministero della Giustizia;

Considerato in

FATTO

	Con ricorso depositato in data 24 maggio 2024, XX , come sopra generalizzato,	
	in servizio presso la Polizia Penitenziaria, riferisce:	
	- di aver svolto la propria attività alle dipendenze della Polizia	
	Penitenziaria dal 15.5.2011, dove tuttora presta servizio, essendo adibito	
	presso le Case circondariali di San Remo, Pesaro e Trani alle mansioni e nelle	
	condizioni ambientali meglio descritte nel ricorso ed essendo stato vittima di	
	caduta in data 11 dicembre 2018 riportando <i>“trauma dorso lombare”</i> ;	
	- di aver presentato in data 2 agosto 2019 istanza per il riconoscimento	
	della dipendenza da causa di servizio dell’infermità <i>“segni di artrosi</i>	
	<i>discopatica da C4 a C7 a livello colonna cervicale. Segni di artrosi</i>	
	<i>discopatica L4-L5 e L5-S1 a livello colonna lombare”</i> ;	
	- che con verbale Mod BL/B Rm XX del XX la C.M.O. di Roma	
	giudicava l’infermità <i>“spondilosi diffusa ad impiego funzionale”</i> ascrivibile	
	alla VIII ctg. Tab. A;	
	- che il C.V.C.S. con parere n. XX reso nell’adunanza del XX ha	
	giudicato l’infermità denunciata non dipendente da causa di servizio, con	
	conseguente rigetto dell’istanza da parte del Ministero della Giustizia con	
	decreto n. XX ;	
	- di aver chiesto il riesame del parere con istanza del 20 ottobre 2022,	
	senza tuttavia aver ricevuto riscontro.	
	Ciò posto, il ricorrente, nel ritenere illegittimo tale diniego, ha chiesto il	
	riconoscimento del diritto alla liquidazione della P.P.O. di VIII ctg, previo	
	riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità	
	denunciata.	
	Con ordinanza a verbale dell’udienza del 28 novembre 2024, il Magistrato	
	2	

	precedentemente incaricato ha disposto la rinnovazione della notifica per	
	mancato rispetto dei termini a difesa.	
	Eseguito l'incombente, si è costituito in proprio il Ministero della Giustizia,	
	eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione e in subordine	
	il rigetto della domanda.	
	Si è altresì costituito l'I.N.P.S., eccependo l'inammissibilità del ricorso per	
	assenza di domanda amministrativa e per carenza di interesse nonché il	
	proprio difetto di legittimazione passiva.	
	Nel merito, l'Ente previdenziale ha chiesto il rigetto della domanda in quanto	
	priva di fondamento.	
	Con ordinanza a verbale dell'udienza del 26 marzo 2025, questo Giudice ha	
	disposto incombente istruttorio, mediante richiesta di relazione medico-legale	
	al C.M.L. presso il Ministero della Difesa in merito alla sussistenza del nesso	
	eziologico tra il servizio e l'infermità denunciata.	
	L'organo peritale ha depositato la richiesta relazione, concludendo nel senso	
	dell'assenza di dipendenza tra la patologia da cui è afflitto il ricorrente e	
	l'attività prestata alle dipendenze della Polizia Penitenziaria.	
	All'udienza del 19 novembre 2025, il difensore del ricorrente ha contestato le	
	conclusioni del CTU con particolare riferimento all'età anagrafica di	
	insorgenza della patologia, chiedendo dunque la rinnovazione dell'istruttoria	
	o comunque l'accoglimento della domanda.	
	I legali delle Amministrazioni resistenti si sono riportati alle conclusioni in	
	atti.	
	La causa, a scioglimento della riserva, è stata posta in decisione e definita	
	mediante lettura in aula del dispositivo.	
	3	

DIRITTO

1. La questione sottoposta all'esame di questo Giudice attiene alla domanda del ricorrente volta al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità *spondilosi diffusa ad impiego funzionale*, ai fini del conseguimento della pensione privilegiata.

2. In primo luogo, vanno affrontate le eccezioni preliminari sollevate dall'Ente previdenziale in merito alla carenza di interesse e di inammissibilità per mancanza di domanda amministrativa.

Al riguardo, questo Giudice ritiene di aderire alla questione di diritto affermata dalle SS.RR. di questa Corte con la sentenza n.12/23, secondo cui “ ... è ammissibile, ai sensi dell'art. 153 c. 1 lett. b) c.g.c., un ricorso in materia pensionistica con cui l'interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostogli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio – ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito – e non abbia, tuttavia, presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata”.

Quanto alla sussistenza dell'interesse ad agire da parte di un militare ancora in servizio, la stessa decisione delle SS.RR. ha avuto modo di precisare che, in ragione del principio dell'unicità dell'accertamento della dipendenza da causa di servizio di cui all'art. 12 del D.p.r. n.461/2001, “...vi può essere, in concreto e all'attualità, l'interesse a contestare lo sfavorevole giudizio di non dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio.

E ciò per evitare il consolidamento di un giudizio destinato a riverberarsi

	<i>sulla (necessariamente) futura richiesta di pensione privilegiata, invocabile a</i>	
	<i>partire dal momento della cessazione dal servizio.</i>	
	<i>In ogni caso, l'interesse ad agire con un'azione di mero accertamento non</i>	
	<i>implica necessariamente l'attuale verificarsi della lesione d'un diritto o una</i>	
	<i>contestazione, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva</i>	
	<i>sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli</i>	
	<i>obblighi da esso scaturenti, costituendo la rimozione di tale incertezza un</i>	
	<i>risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con</i>	
	<i>l'intervento del giudice...”.</i>	
	3. Alla luce dei principi affermati dalle SS.RR. di questa Corte, può	
	altresì essere risolta la questione relativa alla legittimazione passiva nel	
	giudizio in esame.	
	Al riguardo, non vi è dubbio che l’Ente previdenziale, seppur non ancora	
	coinvolto dal punto di vista amministrativo, è legittimato a resistere nel	
	giudizio, anche attraverso la partecipazione alle operazioni peritali	
	nell’ambito dell’eventuale istruttoria tecnica, tenuto conto degli effetti che la	
	decisione produrrebbe in vista della futura liquidazione del trattamento	
	pensionistico di competenza dell’I.N.P.S..	
	Quanto al Ministero della Giustizia, a sua volta privo di competenza alla	
	liquidazione del trattamento pensionistico, la chiamata in causa può ricondursi	
	alla categoria della <i>denuntiatio litis</i> , tenuto conto che l’Amministrazione	
	militare ha adottato il provvedimento inerente al diverso procedimento	
	finalizzato al riconoscimento dell’equo indennizzo, da cui scaturisce	
	l’interesse ad agire del ricorrente dinanzi a questa Corte.	
	4. Passando al merito, va rammentato che l’art. 67, comma 1, del D.P.R.	
	5	

	1092/1973 prevede che “ <i>Al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da</i>	
	<i>fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A</i>	
	<i>annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e non siano suscettibili di</i>	
	<i>miglioramento spetta la pensione”.</i>	
	A norma dell'art. 64 del medesimo D.P.R. 1092/1973 le infermità o le lesioni	
	si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati	
	causa ovvero concausa efficiente e determinante.	
	Ai fini della verifica della sussistenza di presupposti per la concessione della	
	pensione privilegiata, occorre dunque accertare che l’infermità denunciata	
	derivi da specifici fatti di servizio, ovvero eventi e circostanze strettamente	
	correlati all’adempimento degli obblighi di servizio gravanti sul soggetto	
	interessato, ossia che questi ne siano stati causa diretta o, quantomeno,	
	concausa efficiente e determinante.	
	In particolare, la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente ribadito che	
	i fattori di servizio costituiscono concausa efficiente e determinante di	
	infermità o lesione invalidante ogni qualvolta gli stessi abbiano, in modo	
	prevalente rispetto ai fattori estranei al servizio, contribuito a determinare	
	l’effetto dannoso, in misura tale che, ove tali fattori fossero mancati, detto	
	effetto sarebbe stato diverso o non si sarebbe verificato.	
	Il servizio, pertanto, deve costituire non solo l’occasione per l’insorgenza	
	dell’infermità, ma esercitare in concreto una influenza giuridicamente	
	rilevante, inscrivendosi nel momento genetico della stessa o nel suo decorso	
	evolutivo, non essendo la mera coincidenza cronologica tra l’insorgere della	
	infermità e la prestazione del servizio sufficiente ad integrare la prova della	
	dipendenza in questione.	
	6	

E' stato infatti condivisibilmente affermato che "... è indubbio (come affermato in più occasioni dalla giurisprudenza di questa Corte) che particolari accadimenti (ad esempio traumi) o modalità (ad esempio sforzi anomali, turni defatiganti) del servizio prestato possono porsi come (con)causa dell'insorgere di un'infermità o dell'aggravarsi di patologie pregresse o endogene, che avrebbero potuto rimanere latenti senza il servizio prestato; tuttavia, occorre una prova concreta (anche presuntiva) della presenza di un servizio anomalo e/o gravoso, in quanto detta (con)causalità va senz'altro esclusa in presenza di un lavoro svolto con modalità ordinarie (non particolarmente gravose), poiché in tal caso può presumersi che la patologia si sarebbe manifestata a prescindere dal servizio svolto, con l'ordinaria vita civile (c.d. "rischio generico"), non potendosi certo presumere che il malato non svolgesse alcuna attività fisica per tutta la vita. In quest'ultimo caso, il servizio non costituisce (con)causa efficiente e determinante dell'infermità, bensì semplice occasione dello slatentizzarsi del male, che avrebbe comunque avuto la sua fatale evoluzione con l'ordinaria vita civile, a prescindere dal servizio pubblico prestato.

Il preteso nesso di (con)causalità va allegato e provato con riferimento a circostanze "anomale" del servizio, ovvero a precise modalità o a precisi avvenimenti del servizio, dotati di concreta e determinante potenzialità causale rispetto alla malattia insorta (o al suo aggravarsi)" (cfr. Sez. Campania, n. 96/2017)

In buona sostanza, per assurgere a fattore efficiente e determinante, è necessario che il servizio sia stato svolto in condizioni di particolare gravosità "... rispondendo ad un dato di comune esperienza che ogni attività lavorativa

- fisica o intellettuale che sia - esponga, per sua natura, a generici fattori

potenzialmente idonei a determinare una molteplicità di patologie” (cfr.

sentenza Corte dei conti, Sez. giur. per la Regione Siciliana sent. n. 514/2018).

5. Così inquadrato il contesto normativo di riferimento, come interpretato

dalla giurisprudenza di questa Corte, reputa questo Giudice che non vi siano

motivi per disattendere il giudizio tecnico espresso dal Collegio Medico

Legale, il cui parere appare ben motivato e coerente con il quadro

documentale.

Va inoltre dato rilievo alla circostanza che le parti, cui la bozza di relazione è

stata trasmessa dal C.M.L., non hanno presentato alcuna osservazione.

Questo Giudice ritiene dunque, anche nell’ottica della ragionevole durata del

processo, che non vi siano i presupposti per la invocata rinnovazione

dell’istruttoria, avendo l’organo consulenziale fornito un quadro esaustivo

della condizione patologica sofferta dal ricorrente, che consente una compiuta

ricostruzione della questione controversa.

6. In particolare, l’organo consulenziale, integrato dalla partecipazione di

Specialista in Ortopedia e Traumatologia stante la natura dell’infermità

denunciata, ha preliminarmente inquadrato il contesto clinico, evidenziando

come “... la Spondiloartrosi rappresenta una condizione anatomo-patologica

ad eziopatogenesi multifattoriale, caratterizzata sintomatologicamente da un

quadro algo-disfunzionale del rachide (soprattutto a livello del collo e della

cerniera lombosacrale), conseguente ad un processo degenerativo del tessuto

osteo-cartilagineo articolare che, a eccezione delle forme post-traumatiche e

post-flogistiche (cosiddette secondarie), è legato sì all’età e fattori genetici ed

endogeno-costituzionali, ma la sua evoluzione può essere aggravata da

attività fisiche, prolungate e continue, che insistono su alcuni distretti...”

(sottolineature nel testo).

6.a Ciò posto, il C.M.L. ha passato in rassegna le condizioni lavorative su cui il ricorrente ha posto l’accento, partendo dall’incidente sul lavoro avvenuto in data 11/12/2018 con diagnosi di: “*Rachialgia post-traumatica*” con prognosi di 7 giorni.

Al riguardo, l’organo medico-legale ha condivisibilmente posto in evidenza come tale evento vada correttamente inquadrato come semplice “*trauma contusivo*” di portata lieve e dunque non idoneo a “... *determinare, con riconoscibile rapporto causale, esiti apprezzabili, di natura artrosica, a carico della colonna vertebrale*”.

Si tratta infatti di una caduta accidentale dalle scale che, peraltro, da quanto emerge dal referto dell’Istituto penitenziario di Trani, non ha impedito al **XX**, seppur dolorante, di proseguire l’attività lavorativa prima di recarsi al pronto soccorso del luogo del proprio domicilio (Altamura).

6.b Con riferimento alle condizioni lavorative, caratterizzate, secondo quanto prospettato nel ricorso, da “*turni di servizio gravosi in ambienti insalubri...*”, il C.M.L. ha analiticamente preso in esame i Rapporti Informativi presenti agli atti, mettendo del tutto correttamente in rilievo la circostanza che “... *In definitiva, non risultano registrati fatti di servizio, eccedenti la normale attività lavorativa, in grado di assurgere ad elemento preponderante ed idoneo a determinare l’insorgenza della condizione patologica in questione, nemmeno a livello di “concausa”...*”.

Trattasi di argomentazioni che questo Giudice ritiene di condividere, essendo peraltro coerenti con il quadro documentale, in particolare i Rapporti

	informativi, dai quali emerge come il XX abbia svolto ordinarie attività di	
	istituto, pur impegnative, richieste ad un appartenente al Corpo della Polizia	
	Penitenziaria (<i>addetto alla sezione, addetto al block house, addetto alla</i>	
	<i>vigilanza armata e piantonamento ospedale. Occasionalmente ha espletato</i>	
	<i>servizio al NTP in qualità di scorta e autista).</i>	
	In buona sostanza, non si ravvisano eventi straordinari o condizioni	
	particolarmente gravose di espletamento del servizio, tali da aver determinato,	
	neanche come concausa, l’insorgenza della patologia ortopedica denunciata.	
	7. In definitiva, il C.M.L., con conclusioni del tutto logiche, ritiene, in ciò	
	condividendo il giudizio a suo tempo espresso dal C.V.C.S., che la patologia	
	denunciata debba ritenersi “... <i>riconducibile ad anomalie costituzionali del</i>	
	<i>soggetto o a fatti metabolico-degenerativi sui quali il servizio prestato non</i>	
	<i>risulta aver, in alcun modo, prevalso o inciso in maniera sfavorevole”.</i>	
	Come detto, rispetto alle sopra citate argomentazioni, il ricorrente non ha	
	presentato alcuna controdeduzione.	
	7.a Quanto alla circostanza su cui è stato posto l’accento anche in sede di	
	discussione, ovvero l’età anagrafica (36 anni) in cui si sarebbe manifestata per	
	la prima volta la patologia ortopedica, reputa questo Giudice che l’assenza di	
	fatti di servizio dotati del carattere di significativa gravosità deponga piuttosto	
	in favore della riconducibilità dell’infermità ortopedica ad origini	
	costituzionali e a fattori genetici.	
	Milita inoltre a favore dell’origine genetica della patologia, la circostanza che	
	il referto, da cui sono emersi per la prima volta i segni della spondilosi, è del	
	2019, ovvero dopo circa 8 anni dall’assunzione in servizio del ricorrente	
	presso la Polizia Penitenziaria.	
	10	

	Trattasi dunque ad evidenza di un lasso di tempo alquanto ridotto e dunque	
	non sufficiente per ritenere che il servizio, peraltro caratterizzato da ordinari	
	compiti di istituto, possa aver svolto un ruolo concausale per lo sviluppo	
	dell'infermità denunciata.	
	Alla luce di tutto quanto sopra il ricorso non può trovare accoglimento.	
	8. La complessità delle questioni trattate che hanno reso necessario il	
	ricorso a supplemento istruttorio giustifica la compensazione delle spese di	
	lite.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso	
	n. 37601 , lo rigetta.	
	Spese compensate.	
	Così deciso, in Bari, all'udienza in data 19 novembre 2025.	
	IL GIUDICE	
	Depositata il 26.11.2025	Andrea Costa
	Il Funzionario	F.to digitalmente
	Laura Guastamacchia	
	F.to digitalmente	
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30	
	giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 in tema di trattamento	
	dei dati personali	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma	
	3 del detto decreto legislativo nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti	
	11	

[illegible]

IL GIUDICE

Depositata il 26.11.2025

Andrea Costa

Il Funzionario

F.to digitalmente

Laura Guastamacchia

F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52

del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di

protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e

gli altri dati identificativi della parte ricorrente e degli eventuali danti e aventi

causa.

Il Funzionario

Laura Guastamacchia

F.to digitalmente